

## DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 18/2017

del 3 febbraio 2017

**che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2018/1752]**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2016/1002 della Commissione, del 17 giugno 2016, che modifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di AMTT, diquat, dodina, glufosinato e tritosulfuron in o su determinati prodotti <sup>(1)</sup>.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2016/1003 della Commissione, del 17 giugno 2016, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di abamectina, acequinocil, acetamiprid, benzovindiflupir, bromoxynil, fludioxonil, fluopicolide, foseetil, mepiquat, proquinazid, propamocarb, proesadione e tebuconazolo in o su determinati prodotti <sup>(2)</sup>.
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2016/1015 della Commissione, del 17 giugno 2016, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di 1-naftilacetammide, 1-acido naftilacetico, cloridazon, fluazifop-P, fuberidazolo, mepiquat e tralcoxidim in o su determinati prodotti <sup>(3)</sup>.
- (4) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2016/1016 della Commissione, del 17 giugno 2016, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di etofumesato, etossazolo, fenamidone, fluoxastrobin e flurtamone in o su determinati prodotti <sup>(4)</sup>.
- (5) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi e ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I e nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (6) Occorre quindi modificare opportunamente gli allegati I e II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Al punto 40 [regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio] del capitolo II dell'allegato I dell'accordo SEE sono aggiunti i seguenti trattini:

- «— **32016 R 1002**: Regolamento (UE) 2016/1002 della Commissione, del 17 giugno 2016 (GU L 167 del 24.6.2016, pag. 1),
- **32016 R 1003**: Regolamento (UE) 2016/1003 della Commissione, del 17 giugno 2016 (GU L 167 del 24.6.2016, pag. 46),
- **32016 R 1015**: Regolamento (UE) 2016/1015 della Commissione, del 17 giugno 2016 (GU L 172 del 29.6.2016, pag. 1),
- **32016 R 1016**: Regolamento (UE) 2016/1016 della Commissione, del 17 giugno 2016 (GU L 172 del 29.6.2016, pag. 22).»

<sup>(1)</sup> GU L 167 del 24.6.2016, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU L 167 del 24.6.2016, pag. 46.<sup>(3)</sup> GU L 172 del 29.6.2016, pag. 1.<sup>(4)</sup> GU L 172 del 29.6.2016, pag. 22.